Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 20

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 24 gennaio 1970 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1969

1970

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 dicembre 1969, n. **1073.**

Modifiche all'art. 139 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, concernente il nulla-osta a stipulare i contratti di mutuo edilizio individuale alle cooperative edilizie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai provveditorati regionali alle opere pubbliche sono devolute, entro i limiti della loro competenza territoriale, le incombenze attribuite al Ministero dei lavori pubblici dall'articolo 139 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modifiche ed integrazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1969

SARAGAT

RUMOR — NATALI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

LEGGE 7 gennaio 1970, n. 6.

Modifiche al regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 13, soppressione del Fondo mutui di cui ai decreti legislativi 18 gennaio 1948, n. 31, e 21 aprile 1948, n. 1073, ed aumento del capitale dell'Azienda tabacchi italiani (ATI).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Fondo mutui di cui ai decreti legislativi 18 gennaio 1948, n. 31, e 21 aprile 1948, n. 1073, è soppresso.

Le disponibilità residue verranno versate al bilancio dello Stato, con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1970.

Art. 2.

Il Ministero delle partecipazioni statali è autorizzato a concorrere con la somma di lire 1.562.500.000 allo aumento per lire 2.500.000.000 del capitale sociale dell'Azienda tabacchi italiani (ATI).

Art. 3.

Per il versamento dei primi quattro decimi del conferimento di cui al precedente articolo sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali per l'anno finanziario 1970 lo stanziamento di lire 640.625.000, comprensivo della spesa di lire 15.625.000 per imposta cedolare di acconto sulle 312.500 azioni spettanti allo Stato, in relazione al previsto aumento gratuito di capitale dell'importo di 500 milioni di lire.

Al relativo onere si provvede con l'utilizzo di una corrispondente quota dell'entrata costituita dal versamento delle disponibilità residue derivanti dalla soppressione del Fondo mutui di cui all'articolo 1 della presente legge.

Art. 4.

La S.p.A. Azienda tabacchi italiani (ATI) continua a svolgere, in Italia ed all'estero, ogni attività relativa alla produzione, alla lavorazione ed al commercio del tabacco, del sale, del chinino, del tè e della carta.

E' consentito, previa autorizzazione del Ministro per le partecipazioni statali, lo svolgimento di attività anche in altri settori, purchè collegati da un vincolo di strumentalità, accessorietà o complementarietà con quelli fondamentali sopracitati ovvero con attività del Monopolio di Stato.

L'ATI può, altresì, partecipare, sempre previa autorizzazione del Ministro per le partecipazioni statali, a società italiane e straniere operanti nei settori di cui ai due precedenti commi.

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 gennaio 1970

SARAGAT

RUMOR — MALFATTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1969.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato della corvetta « Minerva ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 agosto 1952, riportato nel Giornale Ufficiale, annata 1952, dispensa n. 16, con il quale l'unità venne iscritta nel quadro del naviglio militare dello Stato, con decorrenza 25 febbraio 1943;

Considerato lo stato attuale della nave, e tenuto conto che non è conveniente per motivi di ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 4199 dell'8 luglio 1969 del Consiglio superiore delle forze armate, sezione Marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

La corvetta « Minerva », di cui alle premesse viene radiata dal quadro del naviglio militare dello Stato, a decorrere dal 1° luglio 1969.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 13 agosto 1969

SARAGAT

GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *novembre* 1969
Registro n. 31 *Difesa, foglio n.* 215

(535)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1969.

Nomina e conferma di alcuni consiglieri di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848;

Visti l'atto di rinuncia all'incarico del dott. Pietro Castagnoli e la lettera di designazione, per la sua sostituzione, n. 162310 in data 25 settembre 1969 del Ministro per il tesoro;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile;

Decreta:

Il prof. Gaetano Stammati, ragioniere generale dello Stato, è nominato, per un triennio, a decorrere dal 1° gennaio 1970, consigliere di amministrazione delle ferrovie dello Stato, in rappresentanza del Ministero del tesoro, in base al punto *d*) dell'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848, in sostituzione del dott. Pietro Castagnoli, ispettore generale capo della Ragioneria generale dello Stato, chiamato ad altro incarico.

Il dott. ing. Giovanni Robert, direttore centrale di 1ª classe delle ferrovie dello Stato, è confermato per un triennio, a decorrere dal 1° gennaio 1970, consigliere di amministrazione delle ferrovie dello Stato, in base all'art. 1, punto *b*) del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848.

Il prof. dott. ing. Riccardo Bianchedi e il dott. Giuseppe Quieti sono nominati per un triennio, a decorrere dal 1° gennaio 1970, consiglieri di amministrazione delle ferrovie dello Stato, in base all'art. 1, punto *h*) del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848, in sostituzione, rispettivamente, del prof. ing. Ernesto Stagni e dello avv. Carlo Forcella, che cessano dall'incarico per compiuto triennio.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1969

SARAGAT

GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1970
Registro n. 54 Bilancio Trasporti, foglio n. 132

(431)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1969.

Determinazione del tasso d'interesse da praticare sui mutui agevolati concessi, ai sensi della legge 22 luglio 1966, n. 614, a favore delle imprese industriali localizzate nei territori depressi delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 22 luglio 1966, n. 614, recante interventi straordinari nei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale;

Visto, in particolare, l'art. 5 della citata legge n. 614, il quale, nel recare, al primo comma, finanziamenti a tasso agevolato per le iniziative industriali, prevede, al terzo comma, che il tasso di interesse annuo e la durata del mutuo sono stabiliti, sulla base dei piani quinquennali di cui all'art. 1 della stessa legge n. 614, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, tenendo conto delle caratteristiche e delle intensità della depressione;

Vista l'ultima parte del terzo comma del ripetuto art. 5 della legge n. 614, il quale prevede che il tasso d'interesse sui predetti mutui agevolati non può essere inferiore nè la durata superiore a quanto fissato per i corrispondenti finanziamenti nei territori indicati nell'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il proprio decreto in data 10 gennaio 1968, con il quale, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, sulla base della deliberazione adottata il 17 novembre 1967 dal Comitato dei Ministri per gli interventi straordinari nel mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord, approvata dal C.I.P.E. il 21 novembre successivo, i tassi di interesse dei mutui agevolati di cui al citato art. 5 della legge n. 614 sono stati così determinati:

a) nelle zone depresse e nei territori montani del Lazio, delle Marche e dell'Umbria: 4 % annuo posticipato, comprensivo di ogni onere e spese d'istruttoria;

b) nelle zone depresse e nei territori montani della Toscana, dell'Emilia Romagna, del Veneto, della Liguria, del Piemonte e della Lombardia: 4,50 % annuo posticipato, comprensivo di ogni onere e spese di istruttoria, fermo restando il 4 % per i territori di cui allo art. 1 della legge 20 dicembre 1961, n. 1427;

ed è stato, inoltre, stabilito che la durata delle anzidette operazioni creditizie non può essere superiore ad anni 10;

Considerato che restano da determinare il tasso d'interesse e la durata delle operazioni da effettuarsi nelle zone depresse e nei territori montani delle regioni del nord a statuto speciale e, cioè, della Valle d'Aosta, nel Trentino-Alto Adige e del Friuli-Venezia Giulia e che, in ordine a tali zone, il C.I.P.E., nella riunione del 31 luglio 1967, ha invitato le amministrazioni interessate ad operare in modo che il contributo previsto dalla legge nazionale sia concesso in misura tale che, integrato con il contributo previsto da provvedimenti regionali, consenta finanziamenti agevolati ad un tasso non inferiore al 4 % annuo;

Considerato che il Comitato dei Ministri per gli interventi straordinari nel mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord ha fatto presente che la misura del tasso di interesse sulle operazioni da effettuare a favore delle imprese industriali localizzate nelle zone depresse delle regioni a statuto speciale della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige e del Friuli-Venezia Giulia dovrebbe stabilirsi ad un livello immediatamente superiore al limite minimo del 4 %, ma inferiore al 4,50 %, al fine di riservare alle cennate regioni a statuto speciale un trattamento più favorevole rispetto alle altre zone depresse del centro-nord, ad eccezione di quelle aventi caratteristiche di accentuata depressione;

Avuto presente che il Comitato dei Ministri per le opere straordinarie nel mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord ha ritenuto che, sulla base della citata delibera del C.I.P.E. del 21 novembre 1967, la durata delle operazioni predette non debba eccedere il limite di 10 anni, come fissato nel cennato decreto ministeriale in data 10 gennaio 1968;

Sentito il parere del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;

Decreta:

Il tasso d'interesse da praticare sui mutui agevolati concessi ai sensi dell'art. 5 della legge 22 luglio 1966, n. 614, a favore delle imprese industriali ubicate nelle zone depresse e nei territori montani delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta è determinato nella misura del 4,25 % annuo posticipato, comprensivo di ogni onere e spese di istruttoria,

ferma rimanendo la durata massima delle operazioni fissata in anni 10 dal decreto ministeriale del 10 gennaio 1968.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 novembre 1969

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1969
Registro n. 35 *Tesoro, foglio n.* 391

(294)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1970.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1970.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1970 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia è autorizzata ad esigere per l'anno 1970 è stabilita nella misura di lire 2,25 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1970 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 2 gennaio 1970

p. *Il Ministro*: LATTANZIO

(303)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1970.

Retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale dipendente dalle aziende alberghiere di Taormina.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dallo art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti allo Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere *b*) e *c*) della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, allo Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori; le retribuzioni medie mensili per il personale salariato dipendente dalle aziende alberghiere del comune di Taormina, sono determinate nelle misure stabilite nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta*

Ufficiale della Repubblica italiana, con effetto dal primo periodo di paga successivo alla data del 20 giugno 1966.

Art. 3.

Le retribuzioni medie determinate con il presente decreto cessano di avere efficacia a decorrere dal primo periodo di paga successivo alla data del 1° luglio 1968.

Roma, addì 2 gennaio 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Tabella delle retribuzioni medie mensili, ai fini contributivi, per il personale salariato dipendente dalle aziende alberghiere del comune di Taormina.

Categorie degli alberghi

Categorie del personale	Alberghi di lusso	Alberghi di 1ª cat.	Alberghi di 2ª cat. pens. 1ª	Alberghi di 3ª cat. pens. 2ª	Alberghi di 4ª cat. pens. 3ª
Intermedi	114.800	98.300	—	—	—
Personale 1ª cat.	110.000	94.400	80.000	73.450	68.100
Personale 2ª cat.	80.000	71.400	66.900	57.000	53.700
Personale 3ª cat.	54.600	44.900	39.350	36.100	34.700

Le retribuzioni medie come sopra determinate sono comprensive di tutto quanto dovuto ai lavoratori, ed hanno valore solo nel caso che la parte fissa dei salari risulti inferiore al livello stabilito per le retribuzioni medie.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DONAT-CATTIN

(305)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1970.

Retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale dipendente dai pubblici esercizi della provincia di Cagliari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2 - sub. 6 - ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dallo art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti allo Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere *b*) e *c*) della legge 14 febbraio 1963, n. 40, concernente la determinazione del contributo dovuto per la Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, numero 218;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari, ed in conformità del parere espresso dal comitato medesimo;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, allo Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie mensili per il personale percentualista dipendente dai pubblici esercizi della provincia di Cagliari, sono determinate nelle misure stabilite dalla tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con effetto dal 1° luglio 1968.

Roma, addì 2 gennaio 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Tabella delle retribuzioni medie mensili, ai fini contributivi, per il personale dipendente dai pubblici esercizi della provincia di Cagliari.

Categorie del personale	Categorie degli esercizi			
	1ª categoria	2ª categoria	3ª categoria	4ª categoria
1ª categoria	70.000	60.000	—	—
2ª categoria	60.000	55.000	50.000	48.000
3ª categoria	50.000	45.000	42.000	40.000

Le retribuzioni medie come sopra concordate sono ragguagliate a 26 giornate lavorative in caso di occupazione inferiore al mese e si intendono comprensive di tutti gli elementi della retribuzione ivi compresa la quota di gratifica natalizia.

Per quanto concerne la classificazione dei pubblici esercizi (ristoranti, trattorie, caffè, e bars, ecc.) e le categorie dei lavoratori, si fa riferimento a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro di categoria.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DONAT-CATTIN

(312)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1970.

Retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale non impiegatizio dipendente da alberghi e pensioni della provincia di Ravenna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi o convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2 - sub. 6 - ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dallo art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti allo Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, lettere *b*) e *c*) della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, numero 218;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, allo Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie mensili per il personale non impiegatizio dipendente da alberghi e pensioni della provincia di Ravenna, sono determinate nelle misure stabilite nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con effetto dalla data del 1° giugno 1968.

Art. 3.

Le retribuzioni medie determinate con il presente decreto cessano di avere efficacia a decorrere dal primo periodo di paga successivo alla data del 31 maggio 1969.

Roma, addì 2 gennaio 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Retribuzioni medie convenzionali da valere per il personale non impiegatizio dipendente dagli alberghi e pensioni della provincia di Ravenna ai fini del calcolo dei contributi assicurativi e previdenziali

QUALIFICHE DEL PERSONALE		Alberghi di Ravenna e Cervia Mesi di luglio e agosto		Alberghi e pensioni di Ravenna e Cervia per il periodo dal settembre al giugno Alberghi e pensioni di tutti gli altri comuni per l'intero anno	
		Alberghi di 1ª categoria	Alberghi di 2ª cat. e pensioni di 1ª cat.	Alberghi di 1ª categoria	Alberghi di 2ª cat. e pensioni di 1ª cat.
1ª *categoria*: Capo cuoco - Maître d'hôtel	Mese .	108.000	96.000	94.900	83.000
	Giorno .	4.153	3.692	3.615	3.192
2ª *categoria*: Cuoco capo partita - cuoco unico - cameriere - chef de rang - prima guardarobiera o unica assegnataria - portiere	Mese .	78.000	77.000	67.000	65.000
	Giorno .	3.000	2.961	2.576	2.500
3ª *categoria*: Tutto il restante personale	Mese .	68.000	65.000	62.000	57.000
	Giorno .	2.615	2.500	2.394	2.192

QUALIFICHE DEL PERSONALE	Alberghi di 3ª e 4ª cat. Pensioni di 2ª e 3ª cat. e locande di Ravenna e Cervia - periodo dal 1º/7 al 31/8	Alberghi di 3ª e 4ª cat. Pensioni di 2ª e 3ª cat. e locande di Ravenna e Cervia per il periodo dal 1º/9 al 30/6 - Alberghi di 3ª e 4ª e pensioni di 9ª e 3ª di tutti gli altri comuni per l'intero anno
2ª *categoria*:		
Capo cuoco - Maître d'hôtel		
Mese .	67.000	60.000
Giorno .	2.576	2.307
3ª *categoria*:		
Tutto il restante personale		
Mese .	63.000	55.000
Giorno .	2.423	2.115

Le suddette cifre sono ragguagliate a n. 26 giornate lavorative, qualunque sia il numero delle ore di lavoro prestate in ciascuna di esse e s'intendono comprensive dei ratei di gratifica natalizia e 14ª mensilità, nonchè del corrispettivo per festività nazionali e infrasettimanali e valore vitto e alloggio.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DONAT-CATTIN

(310)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1970.

Retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale dipendente da alberghi, pensioni e locande del comune di Chianciano Terme.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1º agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub 6, ultimo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dallo art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1º agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1º agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti allo Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere *b*) e *c*), della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, numero 218;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, allo Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie mensili per il personale retribuito non in misura fissa dipendente da alberghi, pensioni e locande del comune di Chianciano Terme (Siena), sono determinate nelle misure stabilite nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con effetto dal 1º giugno 1968 al 31 dicembre 1969.

Art. 3.

Le retribuzioni medie determinate con il presente decreto cessano di avere efficacia dal primo periodo di paga corrente alla data del 1º gennaio 1970.

Roma, addì 2 gennaio 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Tabella delle retribuzioni medie mensili, ai fini contributivi, per il personale dipendente da alberghi, pensioni e locande di Chianciano Terme.

	Alberghi di 1ª categoria	Alberghi di 2ª categoria e pensioni di 1ª categoria	Alberghi di 3ª categoria e pensioni di 2ª categoria	Alberghi di 4ª categoria e pensioni di 3ª categoria
Personale di 1ª cat.	133.462	116.301	88.518	75.878
Personale di 2ª cat.	103.959	93.274	80.019	64.789
Personale di 3ª cat.	92.359	83.173	72.163	60.233

Le retribuzioni medie di cui sopra sono comprensive di tutti gli elementi costituenti il salario ivi compresa la 14ª mensilità.

La tabella si applica solo nei confronti del personale non impiegatizio.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DONAT-CATTIN

(311)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Alba

Con decreto 23 luglio 1969, n. 602, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni alluvionali siti sul fiume Tanaro in comune di Alba (Cuneo), segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 10, mappale 320, 321, 322 e 343, della superficie di Ha. 0.63.30 ed indicati nella planimetria rilasciata il 5 giugno 1968 in scala 1/2000 dall'ufficio tecnico erariale di Cuneo, che fa parte integrante del decreto stesso.

(442)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Avola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1970, il comune di Avola (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 303.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(378)

Autorizzazione al comune di Bronte ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1970, il comune di Bronte (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 8.450.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(379)

Autorizzazione alla provincia di Catania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1970, la provincia di Catania viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 5.689.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(380)

Autorizzazione al comune di Taverna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1970, il comune di Taverna (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.117.611, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(383)

Autorizzazione al comune di Tiriolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1970, il comune di Tiriolo (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.193.710, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(384)

Autorizzazione al comune di S. Giovanni in Fiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1970, il comune di S. Giovanni in Fiore (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 365.541.545, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(381)

Autorizzazione al comune di Marano Marchesato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1970, il comune di Marano Marchesato (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.056.200, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(382)

Autorizzazione al comune di Palestrina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1970, il comune di Palestrina (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 117.300.409, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(385)

Autorizzazione al comune di Formello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1970, il comune di Formello (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.301.678, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(386)

Autorizzazione al comune di Parete ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1970, il comune di Parete (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.965.980, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(387)

Autorizzazione al comune di Mondragone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1970, il comune di Mondragone (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 199.669.580, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art: 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(388)

Autorizzazione al comune di Capriati a Volturno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1970, il comune di Capriati a Volturno (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.264.800, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(389)

Autorizzazione al comune di Lucignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1970, il comune di Lucignano (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.375.605, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(390)

Autorizzazione all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali ad acquistare un fabbricato sito in Roma

Con decreto del Ministro per l'interno n. 15700.N.IV.A.75/17 in data 10 gennaio 1970, col quale, sentito il Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, l'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali viene autorizzato ad acquistare il fabbricato sito in Roma, via Paola Falconieri numeri 29 e 35, di proprietà delle società « Euripide » e « Edalo » a r. l., per un prezzo non superiore a L. 1.145.000.000 (un miliardo e centoquarantacinquemilioni).

(328)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevuta di debito pubblico (1ª *pubblicazione*).

Elenco n. 1

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 21 Mod. 241 D.P. — Data 1° settembre 1969. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Potenza — Intestazione: Mazzei Teresa Antonietta — Titoli del debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 1.000.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 13 gennaio 1970

(313)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 15

Corso dei cambi del 23 gennaio 1970 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	629,38	629,35	629,41	629,38	629,35	629,38	629,30	629,38	629,38	629,35
$ Can.	586,60	586,50	586,60	586,75	586,40	586,60	586,50	586,75	586,60	586,60
Fr. Sv.	146,07	146,03	146,02	146,05	146 —	146,07	146,035	146,05	146,07	146,05
Kr. D.	83,96	83,96	83,97	83,96	84 —	83,96	83,95	83,96	83,96	83,95
Kr. N.	88 —	88,02	88 —	88,015	88,10	88,05	88,01	88,015	88 —	88 —
Kr. Sv.	121,82	121,82	121,80	121,79	121,90	121,82	121,81	121,79	121,82	121,80
Fol.	173,19	173,10	173,07	173,05	173 —	173,89	173,03	173,05	173,19	173,19
Fr. B.	12,67	12,672	12,6725	12,6740	12,65	12,67	12,6725	12,6740	12,67	12,66
Franco francese	113,42	113,44	113,50	113,475	113,40	113,42	113,47	113,475	113,42	113,43
Lst.	1511,80	1511,20	1511 —	1511,25	1511 —	1511,80	1511,15	1511,25	1511,80	1510,90
Dm. occ.	170,86	170,73	170,70	170,70	170,70	170,86	170,70	170,70	170,86	170,75
Scell. Austr.	24,32	24,32	24,3250	24,327	24,30	24,32	24,3225	24,327	24,32	24,32
Escudo Port.	22,12	22,13	22,13	22,135	22,15	22,12	22,13	22,135	22,12	22,12
Peseta Sp.	9 —	9,01	9 —	9,006	9 —	9 —	9,01	9,006	9 —	9 —

Media dei titoli del 23 gennaio 1970

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	93,375
Redimibile 3,50 % 1934	97,875
» 3,50 % (Ricostruzione)	81 —
» 5 % (Ricostruzione)	92,075
» 5 % (Riforma fondiaria)	88,275
» 5 % (Città di Trieste)	93,325
» 5 % (Beni Esteri)	87,475
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	94,65
» 5,50 % » » 1968-83	95,725
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,475
» » » 5,50 % 1976	100,025
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,30
» » » 5,50 % 1977	99,65
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,875
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971)	98,65
» 5 % (» 1° aprile 1973)	97,325
» 5 % (» 1° aprile 1974)	96,375
» 5 % (» 1° aprile 1975)	96,15
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	94,975
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	93,625
» 5 % (» 1° aprile 1978)	94,025

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 gennaio 1970

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	629,34
1 Dollaro canadese	586,625
1 Franco svizzero	146,042
1 Corona danese	83,955
1 Corona norvegese	88,012
1 Corona svedese	121,80
1 Fiorino olandese	173,04
1 Franco belga	12,673
1 Franco francese	113,472
1 Lira sterlina	1511,20
1 Marco germanico	170,70
1 Scellino austriaco	24,325
1 Escudo Port.	22,132
1 Peseta Sp.	9,008

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Fusione del consorzio di bonifica Medio Polesine e del consorzio di bonifica Valdentro Vespara e Prese Unite in un unico ente denominato « Consorzio di bonifica Valdentro-Medio Polesine », con sede in Rovigo.

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 1969, registro n. 17, foglio n. 16, il consorzio di bonifica Medio Polesine ed il consorzio di bonifica Valdentro Vespara e Prese Unite sono stati fusi in un unico ente denominato « Consorzio di bonifica Valdentro-Medio Polesine » con sede in Rovigo.

(320)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Rettifica del decreto di scioglimento della società cooperativa edilizia « Edificatrice Avvenire », con sede in Sesto S. Giovanni.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 20 dicembre 1969 è stata disposta la rettifica del decreto ministeriale 1° ottobre 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 aprile 1969, limitatamente al numero d'ordine 28 dove dovrà leggersi: « Società cooperativa edilizia "Edificatrice Avvenire „ con sede in Sesto S. Giovanni (Milano), costituita per rogito Fornoni in data 3 maggio 1962, rep. 19186 » anzichè « costituita per rogito Fornoni in data 3 maggio 1963 ».

(271)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa « Edilizia Moderna Avellino E.M.A. », con sede in Avellino e sostituzione del commissario governativo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 dicembre 1969, la gestione commissariale della società cooperativa « Edilizia Moderna Avellino E.M.A. », con sede in Avellino, è stata prorogata fino al 30 marzo 1970.

Dalla data del decreto il dott. Ugo Morante è stato nominato commissario governativo dell'anzidetta società in sostituzione dell'avv. Lorenzo De Vitto.

(272)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « K 100 », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 8 gennaio 1970, la gestione commissariale della società cooperativa edilizia « K 100 », con sede in Roma, è stata prorogata fino al 30 giugno 1970.

(530)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di filologia romanza e di filologia germanica presso la facoltà di magistero dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di magistero dell'Università di Roma, sono vacanti le cattedre di filologia romanza e di filologia germanica alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(526)

Vacanza delle cattedre di diritto commerciale e di diritto pubblico comparato presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Pavia.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Pavia, sono vacanti le cattedre di diritto commerciale e di diritto pubblico comparato alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(527)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° luglio 1968 al 22 settembre 1969 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 628/68, n. 1215/68, n. 1442/68, n. 2000/68, n. 490/69 e n. 1148/69 ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del Regolamento C.E.E. n. 121/67 (settore carni suine) esportati verso i Paesi terzi.

Periodo dal 1° luglio 1968 al 28 luglio 1968

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
ex 01.03-A-II	07	Animali vivi della specie suina, domestica, altri, non nominati .	10,4862 (peso vivo)
ex 02.01-A-III-a		Carni della specie suina, domestica, fresche, refrigerate o congelate:	
	057 061	1. in carcasse e mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna:	
		- per esportazioni verso Grecia, Polonia, Portogallo e Sud-Vietnam	31,5000
		- per esportazioni verso altri Paesi terzi .	13,6361
	064 067	2. prosciutti, anche in parti, non disossati	21,1360
	071 074	3. spalle, anche in parti, non disossate .	16,6360
	077 081	4. lombate, anche in parti, non disossate	22,0905
	084 087	5. pancette (ventresche), anche in parti	11,8634

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
ex 02.05		Lardo, compreso il grasso di maiale non pressato nè fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato:	
		A. lardo:	
	01	I. fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia	5,7272
	04	II. secco o affumicato	6,6817
	07	B. grasso di maiale	3,8181
ex 02.06-B		Carni della specie suina domestica, salate o in salamoia, secche o affumicate:	
		a. salate o in salamoia:	
	04	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	13,6361
	07	2. prosciutti, anche in parti, non disossati	21,1360
	11	3. spalle, anche in parti, non disossate	16,6360
	14	4. lombate, anche in parti, non disossate	22,0905
	17	5. pancette (ventresche), anche in parti	11,8634
	ex 21	6. « Wiltshire-Bacon », « Middles », « Backs » (*a*)	22,0905
		b. secche o affumicate:	
	31	2. prosciutti, anche in parti, non disossati	46,9180
	41	5. pancette (ventresche), anche in parti	18,4455
	ex 44	6. prosciutti, lombate e spalle senza osso e coppa, anche in parti . .	46,9180
15.01-A-II	04	Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi, altri	7,3799
ex 16.01		Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue, destinate al consumo umano:	
		A. di fegato:	
	01	I. contenenti fegato della specie suina	11,2000
		B. altri:	
		I. contenenti carni o frattaglie della specie suina (*b*):	
	11	a. salsicce e salami, stagionati	45,0000
	17	c. altri	30,0000
ex 16.02		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, destinate al consumo umano:	
		A. di fegato:	
		II. altre:	
	04	a. contenenti fegato della specie suina	14,2000
		B. altre:	
		III. non nominate:	
		a. contenenti carni o frattaglie delle specie suina domestica e contenenti in peso:	
		1. 80 % o più di carne e/o frattaglie, di ogni specie:	
	27	aa. prosciutti, filetti e lombate, anche in parti	37,3000
	31	bb. spalle, anche in parti	37,3000
	34	cc. altre	20,0000
	37	2. 40 % o più ma meno di 80 % di carne e/o frattaglie, di ogni specie	10,0000
	41	3. meno di 40 % di carne e/o frattaglie, di ogni specie . . .	5,0000

(*a*) Per « Wiltshire-Bacon » s'intende la mezzena salata, di peso netto uguale o superiore a 25 kg e inferiore o uguale a 40 kg, senza testa, senza coda, senza zampe, senza scapola, senza sterno, senza vertebre, senza sugna, senza rognoni, senza diaframma.
Per « Middles » s'intendono i « Wiltshire-Bacon », definiti come sopra, senza spalla e senza prosciutto.
Per « Backs » s'intendono le parti superiori dei « Middles » che consistono nelle costolette con lardo e cotenna.
(*b*) La restituzione applicabile alle salsicce, presentate in recipienti contenenti anche un liquido di governo, è concessa sul peso netto, senza tener conto del peso di detto liquido.

Periodo dal 29 luglio 1968 all'11 agosto 1968

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
ex 01.03-A-II	07	Animali vivi della specie suina, domestica, altri, non nominati	10,4862 (peso vivo)
ex 02.01-A-III-a		Carni della specie suina, domestica, fresche, refrigerate o congelate:	
	057 061	1. in carcasse e mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna:	
		- per esportazioni verso Grecia, Polonia, Portogallo e Sud-Vietnam	31,5000
		- per esportazioni verso altri Paesi terzi	13,6361
	064 067	2. prosciutti, anche in parti, non disossati	21,1360
	071 074	3. spalle, anche in parti, non disossate	16,6360
	077 081	4. lombate, anche in parti, non disossate	22,0905
	084 087	5. pancette (ventresche), anche in parti	11,8634
ex 02.05		Lardo, compreso il grasso di maiale non pressato nè fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato:	
		A. lardo:	
	01	I. fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia	5,7272
	04	II. secco o affumicato	6,6817
	07	B. grasso di maiale	3,8181
ex 02.06-B		Carni della specie suina domestica, salate o in salamoia, secche o affumicate:	
		a. salate o in salamoia:	
	04	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	13,6361
	07	2. prosciutti, anche in parti, non disossati	21,1360
	11	3. spalle, anche in parti, non disossate	16,6360
	14	4. lombate, anche in parti, non disossate	22,0905
	17	5. pancette (ventresche), anche in parti	11,8634
	ex 21	6. « Wiltshire-Bacon », « Middles », « Backs » (*a*)	22,0905
		b. secche o affumicate:	
	31	2. prosciutti, anche in parti, non disossati	46,9180
	41	5. pancette (ventresche), anche in parti	18,4455
	ex 44	6. prosciutti, lombate e spalle senza osso e coppa, anche in parti . .	46,9180
15.01-A-II	04	Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi, altri	7,3799
ex 16.01		Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue, destinate al consumo umano:	
	02	A. di fegato	11.2000
		B. altri (*b*):	
	05	I. salsicce e salami, stagionati, non cotti	45,0000
	08	II. altri	30,0000
ex 16.02		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, destinate al consumo umano:	
		A. di fegato:	
	08	II. altre . .	14,2000
		B. altre:	
		III. non nominate:	
		a. contenenti carni o frattaglie delle specie suina domestica e contenenti in peso:	
		1. 80 % o più di carne e/o frattaglie, di ogni specie:	
	27	aa. prosciutti, filetti e lombate, anche in parti	37,3000
	31	bb. spalle, anche in parti	37,3000
	34	cc. altre	20,0000
	37	2. 40 % o più ma meno di 80 % di carne e/o frattaglie, di ogni specie	10,0000
	41	3. meno di 40 % di carne e/o frattaglie, di ogni specie	5,0000

(*a*) Per « Wiltshire-Bacon » s'intende la mezzena salata, di peso netto uguale o superiore a 25 kg e inferiore o uguale a 40 kg, senza testa, senza coda, senza zampe, senza scapola, senza sterno, senza vertebre, senza sugna, senza rognoni, senza diaframma.
Per « Middles » s'intendono i « Wiltshire-Bacon », definiti come sopra, senza spalla e senza prosciutto.
Per « Backs » s'intendono le parti superiori dei « Middles » che consistono nelle costolette con lardo e cotenna.
(*b*) La restituzione applicabile alle salsicce, presentate in recipienti contenenti anche un liquido di governo, è concessa sul peso netto, senza tener conto del peso di detto liquido.

Periodo dal 12 agosto 1968 al 22 settembre 1968

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
01.03-A-II-b	07	Animali vivi della specie suina, domestica, altri, non nominati	12,80 (peso vivo)
ex 02.01-A-III-a		Carni della specie suina, domestica, fresche, refrigerate o congelate:	
	057 061	1. in carcasse e mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna:	
		- per esportazioni verso la Polonia fino al 31 agosto 1968	31,50
		- per esportazioni verso altri Paesi terzi	16,70
	064 067	2. prosciutti, anche in parti, non disossati	25,90
	071 074	3. spalle, anche in parti, non disossate	20,40
	077 081	4. lombate, anche in parti, non disossate	27,00
	084 087	5. pancette (ventresche), anche in parti	14,50
ex 02.05		Lardo, compreso il grasso di maiale non pressato nè fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato:	
		A. lardo:	
	01	I. fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia	7,00
	04	II. secco o affumicato	8,00
	07	B. grasso di maiale	4,60
ex 02.06-B		Carni commestibili della specie suina domestica, salate o in salamoia, secche o affumicate:	
		a. salate o in salamoia:	
	04	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	16,70
	07	2. prosciutti, anche in parti, non disossati	25,90
	11	3. spalle, anche in parti, non disossate	20,40
	14	4. lombate, anche in parti, non disossate .	27,00
	17	5. pancette (ventresche), anche in parti . .	14,50
	ex 21	6. « Wiltshire-Bacon », « Middles », « Backs » (*a*)	27,00
		b. secche o affumicate:	
	31	2. prosciutti, anche in parti, non disossati .	50,00
	41	5. pancette (ventresche), anche in parti . .	24,20
	ex 44	6. prosciutti, lombate e spalle senza osso e coppa, anche in parti .	50,00
15.01-A-II	04	Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi, altri	7,38
ex 16.01		Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue, destinate al consumo umano:	
	02	A. di fegato	11,20
		B. altri (*b*):	
	05	I. salsicce e salami, stagionati, non cotti	45,00
	08	II. altri	30,00
ex 16.02		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, destinate al consumo umano:	
		A. di fegato:	
	08	II. altre	14,20
		B. altre:	
		III. non nominate:	
		a. contenenti carni o frattaglie delle specie suina domestica e contenenti in peso:	
		1. 80% o più di carne e/o frattaglie, di ogni specie:	
	27	aa. prosciutti, filetti e lombate, anche in parti	37,30
	31	bb. spalle, anche in parti	37,30
	34	cc. altre	20,00
	37	2. 40% o più ma meno di 80% di carne e/o frattaglie, di ogni specie . .	10,00
	41	3. meno di 40% di carne e/o frattaglie, di ogni specie .	5,00

(*a*) Per « Wiltshire-Bacon » s'intende la mezzena salata, di peso netto uguale o superiore a 25 kg e inferiore o uguale a 40 kg, senza testa, senza coda, senza zampe, senza scapola, senza sterno, senza vertebre, senza sugna, senza rognoni, senza diaframma.
Per « Middles » s'intendono i « Wiltshire-Bacon », definiti come sopra, senza spalla e senza prosciutto.
Per « Backs » s'intendono le parti superiori dei « Middles » che consistono nelle costolette con lardo e cotenna.
(*b*) La restituzione applicabile alle salsicce, presentate in recipienti contenenti anche un liquido di governo, è concessa sul peso netto, senza tener conto del peso di detto liquido.

Periodo dal 23 settembre 1968 al 31 dicembre 1968

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
ex 02.01-A-III-a		Carni della specie suina, domestica, fresche, refrigerate o congelate:	
	084 087	5. pancette (ventresche), anche in parti	14,50
ex 02.05		Lardo, compreso il grasso di maiale non pressato nè fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato:	
		A. lardo:	
	01	I. fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia	7,00
	04	II. secco o affumicato	8,00
	07	B. grasso di maiale	4,60
ex 02.06-B		Carni commestibili della specie suina domestica, salate o in salamoia, secche o affumicate:	
		a. salate o in salamoia:	
	17	5. pancette (ventresche), anche in parti	14,50
	ex 21	6. « Wiltshire-Bacon », « Middles », « Backs » (*a*)	27,00
		b. secche o affumicate:	
	31	2. prosciutti, anche in parti, non disossati	50,00
	41	5. pancette (ventresche), anche in parti	24,20
	ex 44	6. prosciutti, lombate e spalle senza osso e coppa, anche in parti . .	50,00
15.01-A-II	04	Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi, altri	7,38
ex 16.01		Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue, destinate al consumo umano:	
	02	A. di fegato	11,20
		B. altri (*b*):	
	05	I. salsicce e salami, stagionati, non cotti	45,00
	08	II. altri	30,00
ex 16.02		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, destinate al consumo umano:	
		A. di fegato:	
	08	II. altre	14,20
		B. altre:	
		III. non nominate:	
		a. contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica e contenenti in peso:	
		1. 80 % o più di carne e/o frattaglie di ogni specie:	
	27	aa. prosciutti, filetti e lombate, anche in parti	37,30
	31	bb. spalle, anche in parti	37,30
	34	cc. altre	20,00
	37	2. 40 % o più ma meno di 80 % di carne e/o frattaglie, di ogni specie	10,00
	41	3. meno di 40 % di carne e/o frattaglie, di ogni specie	5,00

(*a*) Per « Wiltshire-Bacon » s'intende la mezzena salata, di peso netto uguale o superiore a 25 kg e inferiore o uguale a 40 kg, senza testa, senza coda, senza zampe, senza scapola, senza sterno, senza vertebre, senza sugna, senza rognoni, senza diaframma.
Per « Middles » s'intendono i « Wiltshire-Bacon », definiti come sopra, senza spalla e senza prosciutto.
Per « Backs » s'intendono le parti superiori dei « Middles » che consistono nelle costolette con lardo e cotenna.
(*b*) La restituzione applicabile alle salsicce, presentate in recipienti contenenti anche un liquido di governo, è concessa sul peso netto, senza tener conto del peso di detto liquido.

Periodo dal 1° gennaio 1969 al 22 giugno 1969

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
ex 02.01-A-III-a		Carni della specie suina, domestica, fresche, refrigerate o congelate:	
	084 087	5. pancette (ventresche), anche in parti	14,50
ex 02.05		Lardo, compreso il grasso di maiale non pressato nè fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato:	
		A. lardo:	
	01	I. fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia	7,00
	04	II. secco o affumicato	8,00
	07	B. grasso di maiale	4,60
ex 02.02		Carni commestibili della specie suina domestica, salate o in salamoia, secche o affumicate:	
		a. salate o in salamoia:	
	17	5. pancette (ventresche), anche in parti	14,50
	ex 21	6. « Wiltshire-Bacon », « Middles », « Backs » (*a*)	27,00
		b. secche o affumicate:	
	31	2. prosciutti, anche in parti, non disossati	50,00
	41	5. pancette (ventresche), anche in parti	24,20
	ex 44	6. prosciutti, lombate e spalle senza osso e coppa, anche in parti . .	50,00
15.01-A-II	04	Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi, altri	7,38
ex 16.01		Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue, destinate al consumo umano:	
	02	A. di fegato . . .	11.20
		B. altri (*b*):	
	05	I. salsicce e salami, stagionati, non cotti	45,00
	08	II. altri	30,00
ex 16.02		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, destinate al consumo umano:	
		A. di fegato:	
	08	II. altre	14,20
		B. altre:	
		III. non nominate:	
		a. contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica e contenenti in peso:	
		1. 80 % o più di carne e/o frattaglie di ogni specie:	
	26 28	aa. prosciutti, filetti e lombate, anche in parti	37,30
	31	bb. spalle, anche in parti	37,30
	34	cc. altre	20,00
	37	2. 40 % o più ma meno di 80 % di carne e/o frattaglie, di ogni specie	10,00
	41	3. meno di 40 % di carne e/o frattaglie, di ogni specie . .	5,00

(*a*) Per « Wiltshire-Bacon » s'intende la mezzena salata, di peso netto uguale o superiore a 25 kg e inferiore o uguale a 40 kg, senza testa, senza coda, senza zampe, senza scapola, senza sterno, senza vertebre, senza sugna, senza rognoni, senza diaframma.
Per « Middles » s'intendono i « Wiltshire-Bacon », definiti come sopra, senza spalla e senza prosciutto.
Per « Backs » s'intendono le parti superiori dei « Middles » che consistono nelle costolette con lardo e cotenna.
(*b*) La restituzione applicabile alle salsicce, presentate in recipienti contenenti anche un liquido di governo, è concessa sul peso netto, senza tener conto del peso di detto liquido.

Periodo dal 23 giugno 1969 al 22 settembre 1969

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
ex 02.01-A-III-a		Carni della specie suina, domestica, fresche, refrigerate o congelate:	
	084 087	5. pancette (ventresche), anche in parti	14,50
ex 02.05		Lardo, compreso il grasso di maiale non pressato nè fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato:	
		A. lardo:	
	01	I. fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia:	
		- per esportazioni fino al 31 luglio 1969	7,00
		- per esportazioni dal 1° agosto 1969	6,50
	04	II. secco o affumicato:	
		- per esportazioni fino al 31 luglio 1969	8,00
		- per esportazioni dal 1° agosto 1969	7,50
	07	B. grasso di maiale:	
		- per esportazioni fino al 31 luglio 1969	4,60
		- per esportazioni dal 1° agosto 1969	zero
ex 02.06 B		Carni commestibili della specie suina domestica, salate o in salamoia, secche o affumicate:	
		a. salate o in salamoia:	
	17	5. pancette (ventresche), anche in parti	14,50
	ex 21	6. « Wiltshire-Bacon », « Middles », « Backs » (*a*)	27,00
		b. secche o affumicate:	
	31	2. prosciutti, anche in parti, non disossati .	50,00
	41	5. pancette (ventresche), anche in parti . .	24,20
	ex 44	6. prosciutti, lombate e spalle senza osso e coppa, anche in parti	50,00
15.01-A-II	04	Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi, altri:	
		- per esportazioni fino al 31 luglio 1969 . .	7,38
		- per esportazioni dal 1° agosto 1969 . .	6,50
ex 16.01		Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue, destinate al consumo umano:	
	02	A. di fegato	11,20
		B. altri (*b*):	
	05	I. salsicce e salami, stagionati, non cotti	45,00
	08	II. altri	30,00
ex 16.02		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, destinate al consumo umano:	
		A. di fegato:	
	08	II. altre	14,20
		B. altre:	
		III. non nominate:	
		a. contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica e contenenti in peso:	
		1. 80% o più di carni e/o frattaglie, compresi i grassi, di ogni specie:	
	26 28	aa. prosciutti, filetti e lombate, anche in parti	37,30
	31	bb. spalle, anche in parti	37,30
	34	cc. altre	20,00
	37	2. 40 % o più ma meno di 80 % di carni e/o frattaglie, compresi i grassi, di ogni specie	10,00
	41	3. meno di 40 % di carni e/o frattaglie, compresi i grassi, di ogni specie	5,00

(*a*) Per « Wiltshire-Bacon » s'intende la mezzena salata, di peso netto uguale o superiore a 25 kg e inferiore o uguale a 40 kg, senza testa, senza coda, senza zampe, senza scapola, senza sterno, senza vertebre, senza sugna, senza rognoni, senza diaframma.
Per « Middles » s'intendono i « Wiltshire-Bacon », definiti come sopra, senza spalla e senza prosciutto.
Per « Backs » s'intendono le parti superiori dei « Middles » che consistono nelle costolette con lardo e cotenna.
(*b*) La restituzione applicabile alle salsicce, presentate in recipienti contenenti anche un liquido di governo, è concessa sul peso netto, senza tener conto del peso di detto liquido.

AVVERTENZA

Nella tabella delle restituzioni applicabili dal 1° luglio 1967 al 30 giugno 1968 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 232/67, n. 330/67, n. 635/67, n. 919/67, n. 1001/67, n. 1051/67, n. 222/68, n. 426/68, n. 566/68 e n. 628/68 ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del Regolamento C.E.E. numero 121/67 (settore carni suine) esportati verso i Paesi terzi (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 6 ottobre 1969) deve essere apportata la seguente modificazione:

pagina 6289 — *Periodo dal* 27 *maggio* 1968 *al* 30 *giugno* 1968:

voce tariffa ex 16.02-A-II, statistica 02: altre preparazioni e conserve, di fegato, altre: contenenti fegato della specie suina: leggere nella colonna 4 la restituzione lire « 14,2000 » anzichè lire « 14,2050 ».

(122)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE PER LE ENTRATE SPECIALI

Bollettino ufficiale della lotteria Italia (Manifestazione 1969)

Biglietti vincenti a seguito dell'estrazione avvenuta a Roma il 6 *gennaio* 1970 *ed esito della manifestazione televisiva e radiofonica « Canzonissima »:*

A) Primi premi: biglietti venduti estratti abbinati ai cantanti classificati nell'ordine:

1) Biglietto serie CS n. 43000 L 150.000.000 abbinato al cantante G. Morandi;
2) Biglietto serie BN n. 70676 L 130.000.000 abbinato al cantante C. Villa;
3) Biglietto serie B n. 94088 L 115.000.000 abbinato al cantante M. Ranieri;
4) Biglietto serie AV n 03599 L 110.000.000 abbinato al cantante D. Modugno;
5) Biglietto serie BT n. 01139 L. 105.000.000 abbinato alla cantante O. Berti;
6) Biglietto serie BP n. 35195 L 100.000.000 abbinato al cantante Al Bano.

B) Premi di L 20.000.000 ciascuno ai seguenti biglietti:

1)	Bigl.	serie E	n. 80544	23)	Bigl.	serie	BG	n. 70379
2)	»	» G	» 86790	24)	»	»	BH	» 31113
3)	»	» I	» 98000	25)	»	»	BM	» 49297
4)	»	» P	» 03698	26)	»	»	BS	» 36940
5)	»	» R	» 51300	27)	»	»	BT	» 30754
6)	»	» S	» 15056	28)	»	»	BU	» 70958
7)	»	» U	» 63167	29)	»	»	BV	» 40590
8)	»	» Z	» 36935	30)	»	»	BV	» 46088
9)	»	» Z	» 80223	31)	»	»	BZ	» 50232
10)	»	» AD	» 33465	32)	»	»	CF	» 79688
11)	»	» AE	» 53864	33)	»	»	CM	» 80665
12)	»	» AE	» 83482	34)	»	»	CQ	» 55823
13)	»	» AM	» 27158	35)	»	»	CQ	» 84825
14)	»	» AN	» 42748	36)	»	»	CQ	» 98698
15)	»	» AN	» 54927	37)	»	»	CR	» 86446
16)	»	» AS	» 00503	38)	»	»	DP	» 71002
17)	»	» AU	» 80288	39)	»	»	DQ	» 01210
18)	»	» AU	» 86804	40)	»	»	DR	» 52331
19)	»	» AV	» 32867	41)	»	»	DS	» 98480
20)	»	» AV	» 52419	42)	»	»	EB	» 82311
21)	»	» AZ	» 06190	43)	»	»	EE	» 23406
22)	»	» BB	» 94863					

C) Premi ai rivenditori dei biglietti vincenti:

1) Serie	CS n. 43000	L.	3.150.000
2) »	BN » 70676	»	2.100.000
3) »	B » 94088	»	1.500.000
4) »	AV » 03599	»	1.000.000
5) »	BT » 01139	»	1.000.000
6) »	BP » 35195	»	1.000.000

Ai venditori dei 43 biglietti vincenti i premi di L. 20.000.000: L. 355.000 ciascuno.

(354)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 14-PV »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Casorati Luciano con sede in Mede (Pavia), via Cairoli n. 19, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 14-PV », ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che la ditta medesima ha dichiarato che i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Pavia.

(326)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 6-PV »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Giordano Ci[illegible]omina con sede in Vigevano (Pavia), via Carrobbio n. 3, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 6-PV », ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Pavia.

(327)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'istituto di microbiologia dell'Università di Roma ad eseguire analisi particolareggiate chimiche e fisico-chimiche di acque minerali.

Con decreto ministeriale n. 1066 dell'8 gennaio 1970 l'istituto di microbiologia dell'Università di Roma è autorizzato ad eseguire analisi particolareggiate chimiche e fisico-chimiche di acque minerali.

(316)

Autorizzazione all'istituto d'igiene dell'Università di Firenze ad eseguire analisi particolareggiate chimiche e fisico-chimiche di acque minerali.

Con decreto ministeriale n. 1064 dell'8 gennaio 1970 l'istituto d'igiene dell'Università di Firenze è autorizzato ad eseguire analisi particolareggiate chimiche e fisico-chimiche di acque minerali.

(317)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di S. Matteo della Decima, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in comune di S. Giovanni in Persiceto, in liquidazione coatta.

Nella riunione del 27 dicembre 1969, tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di S. Matteo della Decima, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in S. Matteo della Decima, frazione del comune di S. Giovanni in Persiceto (Bologna), in liquidazione coatta, il prof. dott. Adriano Diana è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, comma ottavo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(319)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per esame a settanta posti di aiutante ufficiale giudiziario

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, con cui è stato approvato l'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari;

Vista la legge 11 giugno 1962, n. 546, riguardante le modifiche all'ordinamento predetto;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a settanta posti di aiutante ufficiale giudiziario.

Tre posti sono riservati ai candidati che, oltre a conseguire l'idoneità nelle prove obbligatorie di esame, superino anche la prova facoltativa di lingua tedesca, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, recante norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

Si applicano le disposizioni di legge che prevedono riserva di posti nei pubblici concorsi per l'amministrazione statale a favore di particolari categorie di concorrenti.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Sono ammessi al concorso coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) età non inferiore agli anni 21 e non superiore agli anni 30. Si applicano le disposizioni che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi per impieghi statali;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica ad esercitare utilmente le funzioni di aiutante ufficiale giudiziario. Il Ministro ha facoltà di sottoporre a visita di controllo i vincitori del concorso.

Gli aspiranti debbono aver conseguito il diploma di licenza di scuola media inferiore o titolo equipollente.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti, dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione. Al concorso sono ammesse le donne.

L'amministrazione provvederà d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Il difetto dei requisiti prescritti importa la esclusione dal concorso. Essa è disposta con decreto motivato dal Ministro per la grazia e giustizia.

Art. 3.

Elevazione del limite massimo di età

Il limite massimo di età è elevato:

1) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque per gli ex combattenti e per coloro che appartengono a categorie assimilate, per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive estensioni;

3) il limite massimo di età e elevato ad anni 39:

a) per gli ex combattenti decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa.

Le elevazioni di cui al n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate nei numeri 2) e 3), purchè complessivamente non superino i 40 anni;

4) il limite massimo di età è elevato a 40 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età di anni 40, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944;

6) per gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari volontari e incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università o l'istituto. In ogni caso i predetti assistenti non devono aver superato i 40 anni;

7) il limite massimo di età è elevato a 55 anni, rimanendo assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio. per gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, per le vedove e gli orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, e, infine, per i mutilati ed invalidi nonchè gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

8) il limite massimo di età è elevato a 45 anni:

a) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato, e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

9) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale di ruolo in servizio nell'amministrazione statale e del personale collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nell'amministrazione statale e degli operai di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Domanda di ammissione e termine per la presentazione

La domanda di ammissione al concorso, di cui si allega uno schema, redatta su carta da bollo, intestata al Ministero di grazia e giustizia, deve essere presentata o spedita, a mezzo di raccomandata postale, al procuratore della Repubblica, nella cui giurisdizione l'aspirante dimora, entro e non oltre due mesi dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti residenti all'estero potranno, nel termine predetto, presentare la domanda di ammissione alle autorità diplomatiche o consolari del territorio ove dimorano.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

1) cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare il cognome del marito nonchè quello da nubili);

2) la data e il luogo di nascita e, per coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, abbiano superato il 30° anno di età, i titoli che danno diritto alla elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

3) il domicilio o la residenza, nonchè l'indirizzo (con la indicazione del numero del codice di avviamento postale) presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico o la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

7) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione della data e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) se intendano sottoporsi alla prova di tedesco a fini della riserva dei posti, prevista dal secondo comma del precedente art. 1.

La firma apposta dall'aspirante in calce alla domanda può essere autenticata dal segretario della procura della Repubblica competente a ricevere la domanda medesima, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco (legge 4 gennaio 1968, n. 15). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non saranno ammessi al concorso gli aspiranti che presenteranno o spediranno la domanda di ammissione oltre il termine prescritto.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Art. 5.

Documenti da produrre per comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età, a precedenza o a preferenza

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che possano far valere titoli per la elevazione del limite massimo di età, per la precedenza o per la preferenza a parità di merito, devono far pervenire, a mezzo di raccomandata postale, al Ministero di grazia e giustizia, direzione generale dell'Organizzazione giudiziaria, ufficio III, entro il termine perentorio di giorni venti dall'invito, i relativi documenti redatti come segue:

1) gli ex combattenti e categorie assimilate presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, su carta da bollo, annotata delle eventuali benemerenze di guerra;

2) i decorati al valore militare, i feriti di guerra ed i promossi per merito di guerra, gli insigniti di croce al merito di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

3) i mutilati e gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione e i mutilati ed invalidi per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della pensione oppure il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera per gli invalidi di guerra ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

4) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, oppure il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*), rilasciato dall'amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità;

5) gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani dei caduti per fatti di guerra, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

6) gli orfani dei caduti per servizio, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposito attestato, rilasciato dalla amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, oppure mediante il certificato rilasciato dal competente ufficio del lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

7) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi per fatti di guerra, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato su carta da bollo rilasciato dal sindaco attestante che il padre o la madre fruisce di pensione di guerra; detto certificato deve contenere altresì l'indicazione della categoria e la tabella di pensione assegnata nonchè lo stato di filiazione:

8) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno produrre un certificato su carta da bollo, rilasciato dal sindaco attestante che il padre o la madre fruisce di pensione per mutilazione o invalidità contratta per causa di servizio nonchè lo stato di filiazione;

9) le madri e le sorelle vedove o nubili dei caduti indicati nei precedenti numeri 5) e 6) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante tale loro qualità. Le vedove di guerra dovranno produrre, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648. Le vedove dei caduti per causa di servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

10) i reduci dalla deportazione o dall'internamento dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo, rilasciata dal prefetto della provincia competente, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

11) coloro che appartengono ad una delle categorie di profughi indicati nella legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive estensioni, dovranno comprovare tale loro qualità mediante apposita attestazione, su carta da bollo, rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117. Sono anche valide le attestazioni già rilasciate in applicazione del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104;

12) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, produrranno copia dei relativi provvedimenti;

13) i candidati colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

14) gli impiegati di ruolo e gli operai di ruolo delle amministrazioni dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare, su carta da bollo, con la indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quadriennio.

Coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre, inoltre, il relativo attestato con la indicazione del punteggio conseguito;

15) gli impiegati non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'amministrazione di appartenenza, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato e le qualifiche riportate;

16) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, e i capi di famiglia numerosa dovranno produrre lo stato di famiglia, dal quale risulti che la famiglia è costituita da almeno 7 figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

17) i concorrenti già appartenenti agli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, in carta bollata, da cui risulti la data di cessazione del rapporto di impiego con detti enti;

18) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata, dell'autorità militare;

19) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari volontari o incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare dovranno presentare un certificato del rettore della università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'università o l'istituto di istruzione universitaria per gli altri assistenti. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

20) gli amanuensi di cancelleria, gli amanuensi degli uffici giudiziari e i messi di conciliazione, dovranno produrre un certificato in bollo, rilasciato dal capo dell'ufficio giudiziario da cui dipendono dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione e la durata del lodevole servizio prestato;

21) i mutilati e gli invalidi civili dovranno produrre apposita attestazione rilasciata dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

22) i mutilati ed invalidi del lavoro nonchè gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, dovranno produrre un attestato, in bollo, rilasciato dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

Art. 6.

Prove obbligatorie di esame

L'esame di concorso consta di due prove scritte, di una prova orale e di un prova pratica di dattilografia.

Le due prove scritte, che avranno luogo in due giorni distinti, consisteranno:

1) nello svolgimento di un tema di nozioni di procedura riguardanti la notificazione degli atti in materia civile;

2) nello svolgimento di un tema di nozioni di procedura riguardanti la notificazione degli atti in materia penale.

La prova orale verterà su nozioni riguardanti la notificazione degli atti in materia civile e penale, sulla legislazione cambiaria e sull'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari.

Gli aspiranti dovranno, inoltre, sostenere una prova pratica di dattilografia.

Il diario delle prove scritte sarà fissato con successivo decreto.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale e quella pratica di dattilografia non si intenderanno superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle due prove scritte, del voto riportato nella prova pratica, del voto riportato nella prova orale.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva da ciascun candidato riportata con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato e successive estensioni.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, sarà formata tenuto conto delle disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Le graduatorie stesse saranno approvate con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e dei candidati dichiarati idonei sara pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le impugnative.

I concorrenti dichiarati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non acquisteranno alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

Art. 7.

Prova facoltativa di lingua tedesca

L'esame facoltativo di lingua tedesca consta di una prova scritta e di una prova orale.

La prova scritta consiste nella traduzione dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano di due brani di prosa (uno per ciascuna traduzione) scelti dalla commissione esaminatrice. Il testo del brano in lingua tedesca è comunicato ai candidati soltanto mediante dettatura. La prova avrà luogo in Roma il giorno successivo all'espletamento delle prove scritte obbligatorie.

Durante detta prova è consentito l'uso del vocabolario.

La prova orale è diretta ad accertare, oltre che la conoscenza della lingua tedesca, anche la capacità del candidato a conversare senza difficoltà nella lingua medesima.

Sono ammessi a sostenere la prova orale i concorrenti che abbiano conseguita l'idoneità in quella scritta e nelle prove obbligatorie di esame (scritta ed orale).

Nella valutazione, sia della prova scritta, sia della prova orale, la commissione delibera sulla idoneità del candidato, senza attribuzione di voto.

I candidati che intendono partecipare alla prova facoltativa di lingua tedesca debbono farlo presente nella domanda di partecipazione al concorso, a pena di decadenza.

Art. 8.

Documento di identificazione

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno esibire un documento di riconoscimento con fotografia (tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto, carta d'identità o libretto ferroviario).

Art. 9.

Documenti di rito

I candidati utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire, a mezzo di raccomandata postale, al Ministero di grazia e giustizia, ufficio III dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali, nel termine perentorio di giorni venti dallo invito, i seguenti documenti:

a) titolo di studio: diploma originale o copia notarile autentica su carta da bollo.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

b) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo; non è ammesso il certificato dell'atto di nascita.

I candidati nati all'estero, per i quali non sia avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potranno produrre un certificato della competente autorità consolare, debitamente legalizzato;

c) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) certificato medico, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio, in base anche all'accertamento previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed invalidi per servizio o del lavoro, debbono produrre il certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 21 febbraio 1953, n. 142, contenente, cioè, la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura e il grado dell'invalidità o mutilazione, non è di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e che, inoltre, è idoneo a disimpegnare le mansioni di aiutante ufficiale giudiziario.

I candidati impiegati di ruolo dello Stato e gli operai di ruolo dello Stato, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) del presente articolo, unitamente alla copia integrale dello stato di servizio.

I candidati indigenti possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 192, purchè esibiscano un certificato di povertà.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*) ed *f*) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi da quella della lettera d'invito.

Roma, addì 10 gennaio 1970

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* **1970**
Registro n. 2, *foglio n.* 193.

(Schema della domanda su carta da bollo da L. 400 da presentare o spedire alla procura della Repubblica nella cui giurisdizione l'aspirante è domiciliato a mezzo di raccomandata postale).

Il sottoscritto . . . . domiciliato a . . . . . (provincia di . . . . .) in via . . . . n. . . (codice postale n. . . .) chiede di essere ammesso al concorso per esame a settanta posti di aiutante ufficiale giudiziario, indetto con decreto ministeriale 10 gennaio 1970.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) che è nato a . . . . . il giorno . . . e che (1) avendo superato i trenta anni, ha diritto alla elevazione di tale limite di età essendo in possesso del seguente titolo . . . .

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . oppure (2) . . . .;

d) ha riportato (3) . . . . . .;

e) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito nell'anno scolastico . . . presso . . . .;

f) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari è la seguente (4) . . . .;

g) ha prestato servizio (5) . . . . . .;

h) intende sostenere la prova facoltativa di lingua tedesca (6).

Data . . . . . .

Firma (7) . . . .

(1) Indicare il titolo o i titoli che danno diritto alla elevazione del limite di età di anni 30.

(2) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione delle medesime, indicarne i motivi.

(3) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto, perdono giudiziale o riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento e gli eventuali procedimenti penali pendenti, oppure dichiarare la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale.

(4) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti.

(5) Ove ricorra l'ipotesi, indicare la qualità del servizio prestato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei rapporti d'impiego.

(6) I candidati che intendano sostenere la prova di lingua tedesca, ai fini della riserva dei posti prevista dall'art. 1 del bando, devono dichiararlo nella domanda a pena di decadenza.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire l'autentica da parte del segretario della procura della Repubblica competente a ricevere la domanda o del notaio, cancelliere, segretario comunale od altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero il visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio con la indicazione, altresì, della qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(414)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Posti conferibili agli assistenti universitari ordinari mediante concorsi riservati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177.

In ottemperanza al disposto di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 1959, n. 177, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94, Parte I del 20 aprile 1959, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari mediante esame-colloquio nel ruolo di altre pubbliche amministrazioni, il Ministero della pubblica istruzione, udite le amministrazioni interessate dà notizia che sono conferibili agli assistenti universitari medesimi per l'anno 1970, nelle carriere previste dalla tabella allegata al succitato decreto i seguenti posti.

Ministero delle finanze:

Direzione generale degli affari generali e del personale:

Ingegneri in prova nel ruolo della carriera direttiva degli uffici tecnici e delle imposte di fabbricazione . . . . posti 5

Ingegneri in prova nel ruolo della carriera direttiva del catasto e dei servizi tecnici erariali . . . » 5

Amministrazione dei monopoli di Stato:

Direzione generale per i servizi degli affari generali e del personale:

Ruolo personale tecnico carriera direttiva:

a) branca « Coltivazioni tabacchi » per laureati in scienze agrarie in possesso anche del diploma di abilitazione all'esercizio professionale . . . . posti 2

b) branca « Manifatture tabacchi » per laureati in ingegneria — con esclusione dei laureati in ingegneria navale, aeronautica e mineraria — i quali siano anche forniti del diploma di abilitazione all'esercizio professionale . . . . » 7

c) branca « Sali e chinino » per laureati in ingegneria — con esclusione dei laureati in ingegneria navale e aeronautica — i quali siano anche forniti del diploma di abilitazione all'esercizio professionale . » 2

Ministero dell'industria e commercio:

Carriera direttiva capi ufficio statistica degli UU.PP.I.C.A. . . . . posti 6

Carriera direttiva (ingegneri) del Corpo delle miniere . . . . » 4

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni:

Direzione centrale personale:

Ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni (tabella *C*) . . posti 2

Ministero della sanità:

Carriera medico-provinciale in prova . . . posti 12

Carriera veterinario-provinciale in prova . » 2

Ministero della pubblica istruzione:

Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi:

Carriera direttiva amministrazione centrale . . posti 1

Direzione generale delle antichità e belle arti:

Ruolo archeologi . . . . posti 1

Ruolo architetti . . . . » 1

Ministero dei lavori pubblici:

Carriera direttiva ingegneri del genio civile . . posti 15

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile:

Direzione generale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione:

Carriera direttiva tecnica M.C.T.C. - Ispettore di 2ª classe . . . . posti 1

Nei relativi bandi di concorso che, a cura delle amministrazioni sopra indicate saranno pubblicate entro il corrente mese di gennaio, saranno precisati i particolari requisiti richiesti e gli adempimenti necessari per la partecipazione ai concorsi medesimi.

In linea di massima i candidati debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) siano nominati in seguito a concorso, ai sensi dell'articolo 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592) e successive modificazioni e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, ed ulteriormente modificato con legge 18 marzo 1958, n. 349 (stato di servizio rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione);

2) abbiano almeno cinque anni di continuato e lodevole servizio quale assistente di ruolo (attestato di continuato e lodevole servizio del rettore), alla data della scadenza dei termini utili per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

3) siano assistenti ordinari presso le cattedre previste per ogni singola materia, della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, e presso cattedre dichiarate equivalenti ai sensi del secondo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica medesimo.

Per la partecipazione ai concorsi suddetti, si prescinde dal limite di età.

L'esame consisterà in un colloquio vertente sulle materie che sono oggetto della prova orale del pubblico concorso il cui programma sarà precisato nel bando a cura delle amministrazioni interessate. Quando il concorso preveda anche prove pratiche, il colloquio sarà integrato dalle medesime prove.

Il punto minimo necessario per il conseguimento della idoneità è di 7/10.

La graduatoria degli idonei sarà fatta secondo l'ordine dei punti riportati.

Le domande di ammissione ai concorsi riservati di cui al precedente avviso, da redigersi in carta da bollo da L. 400 e corredata dai documenti di cui ai numeri 1) e 2), oltre quelli eventualmente richiesti dai rispettivi bandi, dovranno essere indirizzate alle amministrazioni interessate, tramite l'università o l'istituto di istruzione superiore di appartenenza.

(531)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di San Benedetto del Tronto.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 5 agosto 1969, per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno);

Visto il decreto ministeriale in data 16 dicembre 1969 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di San Benedetto del Tronto, nell'ordine appresso indicato:

1.	Riolfatti dott. Tullio	punti	87,78	su 132
2.	Fiora dott. Sergio	»	84,56	»
3.	Ruggeri dott. Angelantonio	»	80,95	»
4.	Guarini dott. Giuseppe	»	78,02	»
5.	Rinaldi dott. Mario	»	76,09	»
6.	Lopez dott. Ugo	»	75,99	»
7.	Bartelloni dott. Manlio	»	75,86	»
8.	Felice dott. Pio	»	75,84	»
9.	Russo Luigi	»	75,83	»
10.	Mastrangelo Domenico	»	75,80	»
11.	Milano Alberto	»	75,66	»
12.	Benecchi dott. Fernando	»	75,58	»
13.	Cavalieri dott. Leovigildo	»	75,57	»
14.	Ilari dott. Vergilio	»	75,21	»
15.	Marchese dott. Francesco	»	75,12	»
16.	Spani dott. Tommaso	»	75,06	»
17.	Bertino dott. Giuseppe	»	74,81	»
18.	Mele Gregorio	»	74,50	»
19.	Martinotti dott. Giacomo	»	74,43	»
20.	Geraci dott. Vincenzo	»	73,92	»
21.	Pulli dott. Italo	»	73,90	»
22.	Pastore dott. Ettore	»	73,81	»
23.	Raglianti dott. Luigi	»	73,21	»
24.	Iannettoni dott. Giovanni	»	72,39	»
25.	Raimondo dott. Vincenzo	»	72,38	»
26.	Grillo dott. Roberto	»	72,02	»
27.	Di Stefano Ruggiero	»	71,50	»
28.	Seclì dott. Ernesto	»	71,05	»
29.	Zerbinati dott. Guerrino	»	71,02	»
30.	Vitale Francesco	»	70,83	»
31.	Caruana Salvatore	»	70,50	»
32.	Porcile dott. Luciano	»	70,30	»
33.	Mussetti Tranquillo	»	69,75	»
34.	Bruschi dott. Vinicio	»	69,64	»
35.	Maddalone Pasquale	»	69,60	»
36.	Milanesi dott. Luigi	»	68,85	»
37.	Delli Paoli dott. Dante	punti	68,83	su 132
38.	Mantelli Erminio	»	68,23	»
39.	Imboldi dott. Rocco Emilio	»	68,19	»
40.	Dalmazzo Francesco	»	68,06	»
41.	Sciascia Gaetano	»	67,78	»
42.	Ventriglia dott. Giovanni	»	67,77	»
43.	Lauletta dott. Angelo	»	67,51	»
44.	Bertoni dott. Peppino	»	66,97	»
45.	Puglisi dott. Carmelo	»	66,46	»
46.	Forlani dott. Remo	»	66,45	»
47.	Ricotta dott. Giovanni	»	66,28	»
48.	De Negri dott. Enrico	»	65,99	»
49.	Di Iacovo Antonino	»	65,98	»
50.	Evangelisti Ugo	»	65,81	»
51.	Facchini Mario	»	65,72	»
52.	Parini Antonio	»	65,66	»
53.	Panuccio dott. Rocco	»	65,64	»
54.	Capitanelli dott. Nerino	»	65,62	»
55.	Mazza dott. Osvaldo	»	65,40	»
56.	Faissola Giovanni	»	65,22	»
57.	De Pascale dott. Mario	»	65,18	»
58.	Di Stefano Ugo	»	64,92	»
59.	Ventura dott. Arnaldo	»	64,79	»
60.	Conte dott. Antonio	»	63,86	»
61.	Colazingari dott. Emilio	»	63,80	»
62.	Travaglini dott. Giuseppe	»	63,65	»
63.	De Flumeri Francesco Paolo	»	63,52	»
64.	Sperduti dott. Michele	»	63,37	»
65.	Achilli Amedeo	»	63,06	»
66.	Palazzi Domenico	»	62,73	»
67.	Filippi dott. Davide	»	62,59	»
68.	Tarella dott. Domenico	»	61,42	»
69.	Bellatoma Giovanni	»	61,11	»
70.	Stenghele dott. Giuseppe	»	60,89	»
71.	Onofri Ermanno	»	60,49	»
72.	Piscitelli Ferruccio	»	60,04	»
73.	Labriola Antonio	»	59,85	»
74.	Maucieri Eugenio	»	59,81	»
75.	Petrolo Paolo	»	59,76	»
76.	Paoluzzi Remo	»	58,93	»
77.	Agnoli dott. Mario	»	58,62	»
78.	La Placa Cataldo	»	58,46	»
79.	Rapetti Andrea	»	58,41	»
80.	Augurio Garibaldi	»	58,28	»
81.	Di Stilo Rocco	»	57,63	»
82.	De Marco Luigi	»	57,42	»
83.	Frigiolini Mario	»	57,28	»
84.	Pacifici Luigi	»	56,66	»
85.	Casamento Teodoro	»	56,44	»
86.	Narducci Fiorenzo	»	56 —	»
87.	Amoruso Gregorio	»	55,75	»
88.	Viganò Mauro	»	54,14	»
89.	Miceli Vittorio	»	53,69	»
90.	Pascale Vittorio	»	53,59	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1970

p. *Il Ministro*: SARTI

(374)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria generale di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso, per titoli, per la nomina di ventisei sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma di fanteria.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 1969, con il quale sono stati indetti concorsi, per titoli, riservati ai giovani che abbiano superato i primi quattro anni del corso di studi della facoltà di ingegneria o il biennio propedeutico di detta facoltà, per la nomina di ventisei sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma di fanteria (circolare 344 *Gazzetta Ufficiale* 1969);

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1969, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1969, registro n. 22 Difesa, foglio n 36, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice per la valutazione dei titoli e la formazione delle graduatorie;

Visti gli atti della commissione predetta e riconosciuta la loro regolarità;

Considerato che gli aspiranti al concorso di cui all'art. 1, lettera *a*) del bando dott. Iervolino Michele e dott. Matarazzo Angelo sono stati eliminati, il primo perchè giudicato non idoneo nella visita medica e l'altro perchè non si è presentato all'accertamento psico-fisiologico, e che gli aspiranti al concorso di cui all'art. 1, lettera *b*), del bando Ranaldo Claudio, Russi Angelo, Frenna Vittorio e Manca Dario sono stati eliminati, i primi due perchè sono stati dichiarati non idonei nella visita medica e gli altri due per non essersi presentati all'accertamento psico-fisiologico;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito formata dalla commissione giudicatrice in seguito al concorso, per titoli, per la nomina di tredici sottotenenti in servizio permanente dell'Arma di fanteria, riservato ai giovani in possesso del biennio propedeutico di ingegneria da ammettere al 1° anno del corso biennale della Scuola di applicazione di fanteria e cavalleria in Torino, di cui all'art. 1, lettera *b*), del decreto ministeriale 12 aprile 1969, citato nelle premesse:

1. Sottoten. f. cpl. Lombardini Marzio, nato l'11 giugno 1941	punti	23,64
2. Greco Livio, nato il 22 marzo 1943 .	»	22,32
3. Ruggerini Cesare, nato il 26 settembre 1940	»	21,86
4. Di Pietro Vincenzo, nato il 17 novembre 1941	»	21,40
5. Rastelli Pasquale, nato il 25 marzo 1948 .	»	21,30
6. Visaggi Vincenzo, nato il 23 gennaio 1945 .	»	20,89
7. Maniscalco Giuseppe, nato il 2 luglio 1942 .	»	20,78
8. Giardella Gianfranco, nato il 4 novembre 1942	»	19,70
9. De Carolis Arturo, nato l'11 maggio 1943 .	»	18,40

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra sono dichiarati vincitori, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, i seguenti candidati nell'ordine appresso indicato:

1. Sottoten. f. cpl. Lombardini Marzio	punti	23,64
2. Greco Livio	»	22,32
3. Ruggerini Cesare .	»	21,86
4. Di Pietro Vincenzo	»	21,40
5. Rastelli Pasquale .	»	21,30
6. Visaggi Vincenzo .	»	20,89
7. Maniscalco Giuseppe .	»	20,78
8. Giardella Gianfranco . .	»	19,70
9. De Carolis Arturo .	»	18,40

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 ottobre 1969

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *dicembre* 1969
Registro n. 33 *Difesa, foglio n.* 66

(276)

REGIONI

REGIONE SARDA

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1969, n. **40**.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1970.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 40 *del* 31 *dicembre* 1969)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia formalmente approvato e comunque non oltre il 31 marzo 1970, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1970.

Negli impegni di spesa la Giunta regionale non potrà superare tanti dodicesimi dell'importo delle spese stanziate nei vari capitoli del bilancio per l'anno finanziario 1969 per quanti saranno i mesi di effettivo esercizio provvisorio.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 30 dicembre 1969

DEL RIO

(230)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.